



## I TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO AUGEO

**La disciplina di riferimento:** i tirocini AUGEO applicano la disciplina vigente nel Lazio DGR 18 luglio 2013, n. 199 "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92". In particolare i nostri tirocini si configurano come **tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo**: i destinatari sono le persone disoccupate (anche in mobilità), le persone inoccupate e i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga. La durata non può superare i dodici mesi.

**In cosa consiste il tirocinio Augeo?** È una proposta di collaborazione tra L'Accoglienza come ente promotore e aziende, congregazioni religiose e altri enti datoriali, che nel quadro di una responsabilità sociale condivisa si impegnano a sostenere giovani donne in situazione di svantaggio nello sviluppo di competenze e nell'inserimento lavorativo. Dopo un periodo di accoglienza presso le nostre case famiglia e un percorso strutturato di bilancio di competenze, attraverso uno sportello di orientamento al lavoro attivato nell'ambito del progetto Augeo in collaborazione con Fondazione Adecco, le mamme sono ora pronte a mettere alla prova le loro potenzialità e risorse, attraverso un percorso pratico che completi la loro formazione e le accompagni all'inserimento lavorativo.

**Come è strutturato il tirocinio Augeo?** Il monte orario del tirocinio varia, in base alla necessità dell'azienda ospitante e al progetto personale della donna, da un minimo di 20 a un massimo di 30 ore settimanali. Il tirocinio durerà continuativamente tra i 4 e 5 mesi, in base agli obiettivi formativi e di inserimento lavorativo concordati con l'azienda ospitante. Il costo del tirocinio è interamente coperto dalla cooperativa L'Accoglienza, che erogherà direttamente alla donna un rimborso netto compreso tra i 400 euro e i 500 euro mensili, assolvendo anche agli oneri di copertura assicurativa INAIL, di assicurazione da responsabilità civile e di comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio.

**Cosa chiediamo agli enti ospitanti?** Chiediamo di condividere una visione orientata alla responsabilità sociale, alla solidarietà verso la donna accolta e alla reciprocità con noi come ente promotore. In concreto ciò significa un patto equilibrato in cui all'impegno della beneficiaria nelle attività aziendali e agli investimenti della Cooperativa corrisponda da parte dell'ente ospitante un'attenta tutorship in tutte le fasi del tirocinio, un investimento formativo e la disponibilità a valutare senza pregiudizio, a conclusione del percorso, l'eventuale trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro. Il tirocinio Augeo vuole gettare le premesse di un concreto riscatto delle nostre beneficiarie, attraverso la scoperta di sé come soggetto competente, capace di ambientarsi in un contesto aziendale e di offrire lealmente il proprio contributo, degno di partecipare a tutti i livelli della vita inclusa quella lavorativa. Cerchiamo interlocutori che condividano con noi, nel pieno rispetto dei propri vincoli economici e organizzativi, questo approccio valoriale centrato sulla persona, colta non esclusivamente come risorsa ma come soggetto di diritti, doveri e piena dignità sociale. Come Ente promotore ci impegniamo a garantire oltre ai dovuti mezzi economici anche una circostanziata progettazione personalizzata e un continuo monitoraggio, rivolto sia alle istanze dell'ente di accoglienza che alla persona in tirocinio.

**Come attivare il tirocinio Augeo?** L'ente ospitante, valutata l'opportunità, potrà mettersi in contatto con la Cooperativa sociale L'Accoglienza, allo 06-61.45.596 e chiedendo di Marco Bellavitis o scrivendo ad [augeo@coopaccoglienza.it](mailto:augeo@coopaccoglienza.it). Sarà cura della Cooperativa, con propri esperti, fissare un colloquio di valutazione

ed avviare dopo questo una scrupolosa progettazione concertata con l'ente ospitante, che riguarderà l'individuazione della beneficiaria, la definizione degli obiettivi del tirocinio, dei suoi contenuti e della sua durata. L'Ente ospitante, verificato di possedere i requisiti per ospitare un tirocinio (vedi punto successivo *Che requisiti deve avere l'Ente ospitante?*), avrà cura di individuare e incaricare al proprio interno un *tutor*, che sarà di riferimento per la tirocinante e la Cooperativa l'Accoglienza. L'ente ospitante mediante il suo rappresentante legale e il tutor incaricato sigleranno il progetto di Tirocinio concordato e un Patto etico con la Cooperativa l'Accoglienza, che fisserà i principi e i valori di riferimento, gli obiettivi del tirocinio e le principali norme di condotta etica a cui attenersi nel suo svolgimento. Espletati questi atti sarà cura della Cooperativa l'Accoglienza effettuare le comunicazioni obbligatorie, stipulare le coperture assicurative e avviare il tirocinio.

**Che requisiti deve avere l'Ente ospitante?** In sintesi i principali requisiti che l'Ente che ospita un tirocinio deve possedere al suo avvio sono i seguenti:

- 1) Deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999;
- 2) Non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa;
- 3) Non deve avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa;
- 4) Deve osservare nell'accoglienza di tirocini i seguenti limiti dimensionali: a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico; b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità; c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.